



COMUNE DI GUIGLIA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Gramsci, 1 - 41052 Guiglia - Tel. 059 709911 - Fax 059 709910

e-mail: guiglia@comune.guiglia.mo.it

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI
FAMILIARI DI SOLI ANZIANI
(ART. 12 LEGGE 241/1990)**

Approvato con delibera di C.C. 60 del 25/11/2005

A) INDICAZIONI GENERALI

Le Amministrazioni che hanno costituito il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola gestiscono direttamente, in forma singola, le competenze relative alla *“assistenza economica agli anziani”*. Rientra invece fra le competenze conferite al Co.I.S.S. quella relativa a *“interventi di consulenza, coordinamento, presa in carico, etc., proprii di figure professionali altamente qualificate (in particolare Psicologo - Assistente Sociale - Educatore) a favore del Comune per le funzioni che lo stesso esercita singolarmente”*.

Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Guiglia, Marano s.P., Montese e Zocca gestiscono le loro competenze relative all'*“assistenza economica agli anziani”*.

Si considerano nuclei familiari di *“anziani”* quelli composti di soli anziani. Non rientrano pertanto nel campo di applicazione i nuclei familiari

- che vedono la presenza di minori
- che sono composti di soli adulti oppure di adulti ed anziani

in quanto l'erogazione di contributi economici ai medesimi è disciplinata da specifici regolamenti.

Per accedere ai contributi i nuclei familiari di anziani devono trovarsi in una situazione sociale ed economica tale da non consentire loro di procurarsi autonomamente e per intero quanto necessario ad un livello minimo di esistenza.

L'assistenza economica a favore di nuclei familiari di anziani assume, di norma, carattere continuativo; nella maggior parte dei casi infatti non vi sono le condizioni necessarie ad un superamento del problema. L'intervento di assistenza economica delle Amministrazioni competenti consiste nell'integrazione dell'ISEE del nucleo familiare di anziani con un contributo continuativo mensile in denaro, erogato per tredici mensilità, tale da consentire al nucleo medesimo di raggiungere l'ISEE minimo garantito che viene annualmente fissato.

Il presente Regolamento è approvato in attesa che la Regione Emilia-Romagna approvi la Direttiva prevista dall'art. 49 *“Compartecipazione al costo delle prestazioni”* della L.R. 2/2003, che così recita *“Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109”*. Non appena tale Direttiva sarà approvata, si apporteranno naturalmente al presente Regolamento i necessari adeguamenti.

B) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO DI SOLI ANZIANI E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

L'istruttoria di un procedimento di assegnazione di un contributo economico di minimo garantito a favore di nucleo familiare di soli anziani viene svolta direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Amministrazione Unionale/Comunale erogatrice; la determinazione del contributo infatti avviene, di norma, in modo automatico.

Il primo adempimento è l'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido alla data della domanda d'intervento, qualora gli interessati ne siano già in possesso, oppure l'acquisizione dell'ISEE determinato a seguito di apposita presentazione di dichiarazione unica sostitutiva effettuata non appena possibile; si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare individuata dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, con le precisazioni contenute nel DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM

242/2001, senza avvalersi della prevista facoltà di procedere ad estrazioni nell'ambito dei soggetti ivi indicati.

Ai fini della valutazione della situazione si indica, in analogia all'importo vigente per l'Area Minori in attuazione del Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n° 4 del 24/05/2003, in € 5.290 per l'anno 2005 l'ISEE minimo che in condizioni di normalità un nucleo familiare di soli anziani deve raggiungere per poter provvedere alle esigenze di vita. Successivamente il suddetto valore è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento agli € 1,00 inferiore o superiore (es. aumento ISTAT da applicare nel 2006 pari al 2,0% = € 5.395,80 e quindi € 5.396,00).

Di norma non possono essere assegnati contributi economici a nuclei familiari di soli anziani che:

- a) presentino patrimonio immobiliare diverso dalla casa adibita ad abitazione principale;
- b) presentino patrimonio mobiliare superiore ad € 2.600.

Nelle situazioni suddette è di norma necessario, prima che possa essere assegnato il contributo economico, che il nucleo familiare in questione esaurisca le somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e le somme di patrimonio mobiliare eccedenti gli € 2.600.

Una volta acquisito l'ISEE del nucleo familiare di soli anziani, l'Ufficio Servizi Sociali dell'Amministrazione Unionale/Comunale erogatrice calcola l'importo annuale della somma che manca al nucleo familiare preso in considerazione per raggiungere l'ISEE minimo di cui sopra. Se non esistono figli, si procede a dividere per tredici mensilità il suddetto importo annuale ed ad includere il nucleo nelle erogazioni mensili che vengono effettuate a partire dal mese successivo a quello di presentazione della prima istanza, dandone comunicazione scritta agli interessati.

E' possibile presentare una nuova dichiarazione qualora si intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare; in tal caso gli effetti sulla determinazione del contributo mensile di minimo garantito decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

C) VALUTAZIONE SITUAZIONE FIGLI

Se uno o più anziani del nucleo hanno figli non conviventi, si procede a valutare l'ISEE del loro nucleo familiare ed a fissare per ogni figlio una "quota di detrazione annuale".

Si procede ad acquisire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido alla data della domanda d'intervento, qualora gli interessati ne siano già in possesso, oppure ad acquisire l'ISEE determinato a seguito di apposita presentazione di dichiarazione unica sostitutiva effettuata non appena possibile; si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare individuata dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, con le precisazioni contenute nel DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM 242/2001, senza avvalersi della prevista facoltà di procedere ad estrazioni nell'ambito dei soggetti ivi indicati.

La quota di detrazione annuale è determinata con il "sistema lineare" mediante combinazione dei valori:

- dell'ISEE minimo e massimo;
- dell'importo annuale della quota di detrazione dall'1% al 100% del contributo di minimo garantito assegnabile.

Per l'anno 2005, in analogia all'importo vigente per i figli di utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare Consortile, il valore dell'ISEE minimo è fissato in € 8.020,00 ed il valore dell'ISEE massimo è fissato in € 41.380,00. Successivamente i suddetti valori sono soggetti ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento di entrambi agli € 10,00 inferiori (es. aumento ISTAT da applicare nel 2006 pari al 2,0% = € 8.180,40, e quindi € 8.180,00, ed € 42.207,60, e quindi € 42.200,00).

In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare inferiore al minimo è previsto non vengano effettuate detrazioni. In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare superiore al massimo è prevista la quota di detrazione massima del 100% e quindi non ha luogo alcuna erogazione di contributo di minimo garantito agli anziani del nucleo considerato. In presenza di valori ISEE del proprio nucleo familiare intermedi fra il minimo ed il massimo, si introducono percentuali, arrotondate al centesimo inferiore, applicate sia al valore della quota di detrazione che si va ad operare che al valore dell'ISEE del nucleo familiare considerato, come evidenziato dalla tabella allegata, che contiene lo sviluppo del "sistema lineare" valido per l'anno 2005.

In presenza di più figli non conviventi si sommano le percentuali di quota di detrazione a ciascuno applicabili.

La quota di detrazione viene quindi suddivisa per tredici mensilità ed applicata alle erogazioni mensili a favore degli anziani beneficiari del contributo, dandone comunicazione scritta agli interessati.

E' possibile presentare una nuova dichiarazione qualora si intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare; in tal caso gli effetti sulla determinazione del contributo mensile di minimo garantito decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

D) CONTRIBUTO PER AFFITTO

La riscossione da parte del nucleo di soli anziani beneficiari del contributo di minimo garantito del contributo per affitto attualmente previsto dalla vigente normativa regionale determina la sospensione, a decorrere dal mese successivo alla riscossione medesima, dell'erogazione del contributo di minimo garantito per il numero di mensilità necessario a detrarre l'importo complessivo del contributo per affitto percepito

E) REVISIONE ANNUALE

L'erogazione di un contributo di minimo garantito a nuclei di soli anziani avviene sulla base di un calcolo annuale effettuato con le modalità sopra indicate. Per le nuove domande presentate in corso d'anno vengono liquidate le mensilità successive alla data di presentazione dell'istanza ed i ratei di tredicesima maturati. Successivamente il ricalcolo, a favore di nuclei di soli anziani già beneficiari, avviene annualmente, per il periodo 01 gennaio/31 dicembre dell'anno successivo, con riferimento ad ISEE valido al 31 dicembre dell'anno precedente (quindi, ad esempio, ISEE valido al 31 dicembre 2005 per il contributo di minimo garantito relativo al periodo 01 gennaio/31 dicembre 2006). A tal fine l'Ufficio Servizi Sociali dell'Amministrazione Unionale/Comunale erogatrice effettua, nel periodo 15 settembre/15 novembre, le verifiche necessarie ad accertare, attraverso la banca dati istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, se esista già per gli interessati un ISEE con validità estesa a tale data del 31 dicembre. Qualora presso la suddetta banca dati

tale ISEE non esista, l'Ufficio Amministrativo avverte, entro il 30 novembre, gli interessati della necessità di procedere.

E' in ogni caso necessario che gli interessati, anche in presenza di ISEE già esistente presso la banca dati INPS (sia del nucleo di soli anziani beneficiari che dei nuclei di eventuali figli non conviventi), vengano invitati a presentare istanza di conferma del contributo per l'anno successivo.

F) SITUAZIONI PARTICOLARI

In tutte le situazioni nelle quali l'Ufficio Servizi Sociali dell'Amministrazione Unionale/Comunale erogatrice dovesse valutare il contributo economico di minimo garantito calcolato automaticamente non congruo (per eccesso o per difetto) alla finalità di assicurare al nucleo di anziani un livello minimo di esistenza, è necessario il coinvolgimento dell'Assistente Sociale del Co.I.S.S. competente per territorio, che formula una eventuale proposta di assegnazione di contributo diverso, motivata sulla base degli ulteriori elementi di valutazione di seguito elencati:

- 1) Esistenza di eventuali altri introiti fiscalmente non rilevanti (ad es. pensioni di invalidità civile, assegni INAIL, ecc.). A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 2) Esistenza di eventuali debiti da rimborsare e/o mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 3) Esiti di eventuale visita domiciliare, nel corso della quale acquisire anche elementi sul concreto tenore di vita.
- 4) Esistenza di spese particolarmente rilevanti connesse, ad esempio, a cura della salute, oneri condominiali, ecc.. A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 5) Valutazione di altri elementi sociali propri del nucleo preso in considerazione:
 - le relazioni interne al nucleo familiare, con particolare riferimento a casi di forte conflittualità;
 - il livello di integrazione nel contesto sociale (gruppi amicali, di vicinato, ecc.);
- 6) Ulteriori particolari elementi di valutazione che comportino significative variazioni della condizione socio-economica del nucleo considerato rispetto a quella documentata dall'ISEE vigente.

La proposta dell'Assistente Sociale viene trasmessa all'Amministrazione Unionale/Comunale competente al provvedimento di erogazione. Dopo la conclusione del procedimento, tale Amministrazione comunica per iscritto all'utente interessato gli esiti del procedimento medesimo.

G) SITUAZIONI DI STRAORDINARIA URGENZA

Al verificarsi di situazioni straordinarie di anziani che presentino necessità di contributi immediati, i medesimi vengono erogati quando l'Assistente Sociale valuta che l'urgenza sia talmente pressante da rendere necessario procedere in tal senso. In questo caso l'Assistente Sociale è autorizzata, in attesa della conclusione della procedura di minimo garantito da parte dell'Ufficio Servizi Sociali dell'Amministrazione Unionale/Comunale erogatrice o della formulazione di eventuale diversa complessiva proposta dell'Assistente Sociale medesima, a disporre direttamente l'immediata erogazione di una somma di denaro e/o di buoni

acquisto. L'importo complessivo erogabile, anche in più soluzioni, non può superare € 150,00 per ogni singolo nucleo familiare nell'ambito del medesimo procedimento di accesso. L'intervento viene erogato, su disposizione sottoscritta dalla competente Assistente Sociale di Area Anziani previo confronto telefonico con il Responsabile dell'Ufficio Unionale/Comunale di riferimento, direttamente dal Co.I.S.S.. Nel caso il suddetto confronto non possa aver luogo, l'Assistente Sociale informa, prima di procedere, il Responsabile di Area Anziani del Consorzio. Il Co.I.S.S. trasmette a cadenza bimestrale ai Comuni di residenza dei beneficiari l'elenco dei contributi erogati e richiede a cadenza semestrale ai Comuni medesimi il rimborso di quanto anticipato.